

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MONETI** e **BARTOLOMEI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1963

Modificazione del primo comma degli articoli 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, relativi agli Enti di sviluppo in agricoltura

**ONOREVOLI SENATORI.** — Il disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra benevola considerazione mira a completare l'elenco degli Enti di cui agli articoli 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

Nell'articolo 32 della legge citata si delega il Governo ad emanare entro un anno le norme per la trasformazione degli Enti di colonizzazione in Enti di sviluppo con l'attribuzione ai medesimi di nuovi e più ampi compiti in aggiunta a quelli previsti per ognuno di essi dalle vigenti leggi con cui vennero istituiti.

Il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, emana appunto le norme sugli Enti di sviluppo in attuazione della delega prevista dal citato articolo 32 del « Piano Verde ».

Orbene, nel primo comma del detto articolo vengono elencati gli Enti per i quali il Governo è delegato ad emanare le norme di integrazione e di modificazione. Conseguentemente l'elenco degli stessi Enti figura nella legge delegata e cioè nell'articolo 1 del ricordato decreto 23 giugno 1962, n. 948.

Nel frattempo e precisamente con legge 18 ottobre 1961, n. 1048, il Parlamento ap-

provava la istituzione dell'Ente per l'irrigazione della Valdichiana delle Valli contermini aretine, del Bacino idrografico del Trasimeno e dell'Alta Valle del Tevere umbro-toscana.

L'Ente, istituito con voto unanime nei due rami del Parlamento per la riconosciuta necessità di risollevarne la economia depressa di una vasta zona agricola della Toscana e dell'Umbria, ha compiti analoghi a quelli degli Enti di colonizzazione elencati nell'articolo 32 del Piano Verde.

L'articolo 2 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, attribuisce infatti al medesimo Ente i seguenti compiti:

a) studio e relazioni dei progetti per la concessione di derivazione delle acque;

b) finanziamento per la esecuzione di opere irrigue;

c) trasformazione fondiaria necessaria alle opere di utilizzazione delle acque a scopo irriguo;

d) esecuzione da parte dell'Ente di opere di sistemazione idraulica necessarie alla attuazione dei programmi di intervento da parte dell'Ente stesso;

e) assistenza tecnica e finanziaria per agevolare i proprietari delle terre da irriga-

re nella trasformazione dell'ordinamento produttivo delle aziende agricole;

f) iniziative dirette e indirette per la costruzione di cooperative per la conservazione, la lavorazione, lo smercio dei prodotti agricoli sul territorio di competenza dello Ente;

g) coordinamento e disciplina dell'attività dei Consorzi, delle Associazioni e dei singoli produttori agricoli compresi nel territorio di competenza dell'Ente.

Ma l'importanza che si attribuisce all'Ente, per la ripresa, lo sviluppo e la programmazione delle attività economiche, che nella vasta zona di influenza dell'Ente stesso sono preminenti, è ulteriormente sottolineata dall'articolo 11 della legge istitutiva 18 ottobre 1961, n. 1048, il quale classifica le zone comprese nel territorio ove opera l'Ente fra i comprensori di bonifica e, in conseguenza, attribuisce al medesimo tutti i com-

piti e le possibilità previste dalla legge 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale.

Pare pertanto logico ai presentatori, che, ad evitare contrasti, e rallentamenti burocratici, inutile e dispendiosa moltiplicazione di Enti, siano attribuiti all'Ente per la irrigazione della Valdichiana e delle Valli contermini, in aggiunta a quelli per esso previsti dalla legge istitutiva, anche i compiti previsti dall'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

L'Ente per la irrigazione della Valdichiana ha infatti compiti simili o identici a quelli degli Enti che figurano nell'elenco di cui all'articolo 32 del Piano Verde, perchè esistenti e funzionanti nel momento della sua approvazione.

Per questi motivi i presentatori confidano nella approvazione di questo disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Nel primo comma degli articoli 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, dopo le parole: « 9 agosto 1954, n. 639 », inserire le seguenti: « 18 ottobre 1961, n. 1048 ».